



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI  
Legge 11 agosto 2014, n. 125:  
*Disciplina generale sulla cooperazione  
internazionale per lo sviluppo*

- LXVI -



LENTE DI INGRANDIMENTO



*INDICE*

PREMESSA .....	5
ADEMPIMENTI PREVISTI LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125: DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO .....	6





## PREMESSA

*La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

*Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*


*In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.*

*Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":*



*In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.*

*Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.*




## ADEMPIMENTI PREVISTI

### Legge 11 agosto 2014, n. 125:


#### *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2014,  
entrata in vigore: 29 agosto 2014)

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 5 co. 4	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi.
art. 5 co. 5	Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.
art. 6 co. 3	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		È responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 6 co. 4	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Definisce e attua le politiche del Fondo europeo di sviluppo.
art. 7 co. 3	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui all'articolo 7, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.
art. 8 co. 1	Ministro dell'economia e delle finanze previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo		Autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
art. 10 co. 1	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Delibera gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della cooperazione pubblica allo sviluppo, finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. Gli interventi sono attuati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 10 co. 2	Consiglio dei ministri su proposta Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 dell'articolo 10 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
art. 11 co. 3	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		<p>Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro.</p> <p>Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2.</p>






FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 12 co. 1	Consiglio dei ministri su proposta Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15	Annuale <b>31 marzo</b>	Approva il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo. 1
art. 12 co. 4	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Annuale <b>31 marzo</b>	Predisporre una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE-DAC. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

<sup>1</sup> Il documento, tenuto conto della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 12, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita, altresì, gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della legge.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 14 co. 2	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Annuale <b>30 giugno</b>	Cura una relazione contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui all' articolo 14 della legge, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12. La relazione è allegata al rendiconto generale dello Stato.
art. 15 co. 9	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS - Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.
art. 16 co. 1	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale	<i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> <b>27 novembre 2014</b>	Decreto che istituisce un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, <i>profit</i> e <i>non profit</i> , della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato. <sup>2</sup>

<sup>2</sup> La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 16 co. 3	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Triennale <b>31 agosto</b>	Convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
art. 17 co. 2	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Emana direttive in base alle quali è tenuta ad operare l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo <sup>3</sup>
art. 17 co. 5	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Nomina il Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

<sup>3</sup> L'Agenzia è istituita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 17 co. 13	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<i>Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> <b>25 febbraio 2015</b>	Regolamento con il quale è adottato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e con il quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia. <sup>4</sup>
art. 19 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato per la pubblica amministrazione	<i>Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</i> <b>25 febbraio 2015</b>	Decreto che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.
art. 20 co. 1	Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Regolamento con il quale si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. Con modalità stabilite nel regolamento, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro.

<sup>4</sup> Le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia sono disciplinate dalle lettere da a) a o) del comma 13.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 22 co. 2	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo		<p>Possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.<sup>5</sup></p>
art. 25 co. 1	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo		<p>Promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.</p>

<sup>5</sup> Ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 27 co. 5	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Stipula una convenzione con la Cassa depositi e prestiti per l'erogazione e la gestione dei crediti di cui all'articolo 27, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore.
art. 28 co. 1	Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	<i>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge</i>  <b>28 febbraio 2015</b>	È convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
art. 28 co. 9	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di natura non regolamentare che determina - con cadenza annuale - i compensi ai quali commisurare gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto con personale all'estero.
art. 30 co. 1	Consiglio dei ministri su proposta Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con Ministro dell'economia e delle finanze		Individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 31 co. 5 lett. a) <sup>6</sup>	Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti Spa		Stipulano apposita convenzione per stabilire il limite annuo del cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.
art. 31 co. 5 lett. b) <sup>7</sup>	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Decreti di natura non regolamentare con i quali sono determinati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lett. a) terzo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge <sup>8</sup> .
art. 33 co. 3 secondo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze sentito Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

<sup>6</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

<sup>7</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, comma 11-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


<sup>8</sup> Si tratta di operazioni di interesse pubblico previste dallo statuto sociale della Cassa Depositi e prestiti S.p.A. effettuate nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.



<b>FONTE</b>	<b>ORGANO</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>
art. 33 co. 3 terzo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	Senza ritardo	Riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 3.

*Deliberato il 15 settembre 2014*







Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale  
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

*N. LXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*

*N. LXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

*N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.*

*N. LXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.*

*N. LXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*

*N. LX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 3 luglio 2014, n. 99: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.*

*N. LIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.*

*N. LVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).*

*N. LVII - XVII. Stato di attuazione della "prima" legge di delegazione europea - legge 6 agosto 2013, n. 96 -: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (a dieci mesi dalla sua entrata in vigore).*

*N. LVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.*

*N. LV - XVII. Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi.*